

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 dd. 22.12.2023

OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Comune di Ville di Fiemme e il Comune di Castello-Molina di Fiemme per la gestione del Servizio di Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 137 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nella Regione Trentino-Alto Adige i segretari comunali sono dipendenti dei Comuni;
- il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale e ne redige i relativi verbali, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, è il capo del personale, coordina e dirige le strutture organizzative dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e ai relativi atti esecutivi. Esercita ogni altra attribuzione affidatigli dalle leggi e dai regolamenti e adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Considerato che in attesa della copertura definitiva del posto in organico di segretario comunale del Comune di Ville di Fiemme, in un'ottica di leale cooperazione istituzionale, si ritiene di stipulare una convenzione tra gli Enti interessati, per la gestione del servizio di segreteria, limitatamente alla figura del Segretario comunale dipendente del Comune di Castello-Molina di Fiemme.

Preso atto che l'art. 35, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige prevede in tal senso che: "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro o con le province autonome o con altri enti pubblici locali apposite convenzioni".

Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 140 c. 2 del C.E.L. "Per i comuni convenzionati la classe è determinata in base alla popolazione complessiva dei comuni associati. La qualifica del segretario è collegata alla classe della convenzione solo per la durata di quest'ultima."

Le due Amministrazioni interessate hanno concordato il testo della convenzione che regola la gestione temporanea del servizio di segreteria dei Comuni.

Esaminata la convenzione di cui trattasi, si ritiene la stessa meritevole di integrale approvazione.

Vista L.R. 03.05.2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm..

Richiamati l'art. 126 della LR 2/2018 e s.m. e l'art. 2 del Regolamento di Organizzazione, in materia di distinzione dei compiti e delle responsabilità fra organi elettivi e struttura amministrativa.

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 6 dd. 13.01.2020.

Visto il Bilancio di previsione 2023 – 2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 dd. 30.12.2022.

Considerato che, in esecuzione della L.P. n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011, e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ossia nel momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (cfr. punto 2.

dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.).

Visti i favorevoli pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto – Adige approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2, e s.m..

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4 della L.R. di data 03.05.2018, n. 2 e successive modificazioni, al fine di consentire l'immediata sottoscrizione della convenzione e l'attivazione del servizio.

Visto lo Statuto del Comune di Varena, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 16.11.2009 e ss.mm. e applicabile ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 c. 4 della Legge Regionale n. 10 di data 19 ottobre 2016.

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0 e contrari n. 0 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la convenzione tra il Comune di Ville Di Fiemme e il Comune di Castello-Molina di Fiemme, che prevede la condivisione di risorse umane individuate nell'ambito del Servizio di Segreteria, nello specifico il Segretario del Comune di Castello-Molina di Fiemme, come da allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale
2. di dare atto che il Sindaco provvederà alla sottoscrizione della convenzione medesima in rappresentanza dell'Amministrazione comunale;
3. di dare atto che la spesa presunta pari ad € 17.500,00 (oneri previdenziali ed assistenziali esclusi) verrà imputata al bilancio di previsione 2024 - 2026, es. finanziario 2024, cap. 134 – N.p.d.c.f. 1.4.1.2.3;
4. di inviare copia del presente atto deliberativo al Comune di Castello-Molina di Fiemme;
5. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante votazione separata ed unanime espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, c.4 della L.R. di data 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Varena a seguito di quanto previsto dall'art. 9 c. 4 della Legge Regionale n. 10 di data 19 ottobre 2016;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2 E SS.MM.

Vista la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnica in ordine alla proposta di provvedimento in oggetto richiamata, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Ville di Fiemme, 18.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to dott.ssa Emanuela Bez

Vista la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime **parere favorevole** di regolarità contabile in ordine alla proposta di provvedimento in oggetto richiamata, ai sensi art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Ville di Fiemme, 18.12.2023

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
FINANZIARIO
F. to rag. Patrizia Bonelli